SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 novembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 29 settembre 1998, n. **382.**

Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON I MINISTRI DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA SANITÀ E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

Visti in particolare l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dal comma 2 dell'articolo 1-*bis* della legge 23 dicembre 1996, n. 649, e l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, secondo cui le norme dei decreti medesimi, in relazione ai settori interessati, sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica;

Considerato che tra i settori indicati nei citati articoli sono compresi gli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 1996, n. 292, emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, con il quale sono stati individuati i datori di lavoro nell'ambito scolastico;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° giugno 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3142 del 22 giugno 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato e integrato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, e nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, si applicano a tutte le istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, relativamente al personale ed agli utenti delle medesime istituzioni, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio dalle stesse espletato, come individuate dal presente decreto. I predetti decreti legislativi e successive modifiche e integrazioni sono appresso indicati, rispettivamente, come decreto legislativo n. 277 e decreto legislativo n. 626. Per datori di lavoro nell'ambito delle istituzioni scolastiche ed educative statali si intendono i soggetti individuati come tali nell'ambito scolastico nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 1996, n. 292.

2. Sono equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 626, gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. L'equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione. I predetti allievi non sono comunque computati, ai sensi del decreto legislativo n. 626, ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il medesimo decreto fa discendere particolari obblighi. In tali ipotesi le attività svolte nei laboratori o comunque nelle strutture di cui sopra hanno istituzionalmente carattere dimostrativo-didattico. Tale specificità ed i limiti anche temporali dell'attività svolta vengono evidenziati nel documento dei fattori di rischio da elaborare da parte del datore di lavoro e costituiscono il parametro di riferimento per le amministrazioni preposte alla vigilanza in materia.

3. I datori di lavoro, negli ambiti di competenza per quanto concerne le istituzioni scolastiche ed educative statali e secondo quanto previsto dallo specifico accordo di comparto, attivano gli opportuni interventi, promuovono ogni idonea iniziativa di informazione e di formazione e provvedono alla programmazione e organizzazione degli adempimenti previsti in caso di emergenza dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

4. Restano fermi gli obblighi in materia di prevenzione e protezione previsti dalle disposizioni vigenti e, in particolare, gli obblighi di adempimento stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 218 del 16 settembre 1992, recante norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica e quelli previsti dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, riguardanti la protezione contro i rischi derivanti da agenti chimici, fisici e biologici ed in particolare dal piombo, dall'amianto e dal rumore.

Art. 2.

Servizio di prevenzione e di protezione

1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nel caso in cui il numero dei dipendenti dell'istituzione scolastica o educativa, con esclusione degli allievi di cui all'articolo 1, comma 2, non superi le 200 unità.

2. Il datore di lavoro può, altresì, designare, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il datore di lavoro designa, inoltre, gli addetti al servizio medesimo.

3. Ai fini di cui al comma precedente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere individuato tra le seguenti categorie:

a) personale interno all'unità scolastica provvisto di idonea capacità adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti all'attività da svolgere e che si dichiari a tal fine disponibile;

b) personale interno all'unità scolastica in possesso di attitudini e capacità adeguate che si dichiari a tal fine disponibile;

c) personale interno ad una unità scolastica in possesso di specifici requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare per una pluralità di istituti.

4. Gruppi di istituti possono avvalersi in comune dell'opera di un unico esperto esterno al fine di integrare l'azione di prevenzione e protezione svolta dai dipendenti all'uopo individuati dal datore di lavoro. A tal fine è stipulata apposita convenzione, prioritariamente, con gli enti locali competenti per la fornitura degli edifici scolastici e dei relativi interventi in materia di sicurezza previa intesa con gli enti medesimi e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di sicurezza sul lavoro, o con altro esperto esterno. Alla stipulazione della predetta convenzione può provvedere anche l'autorità scolastica competente per territorio.

Art. 3.

Documento relativo alla valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro provvede alla redazione del documento relativo alla valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, ove designato.

2. Nelle scuole statali il datore di lavoro, al fine di redigere il documento di cui al comma 1, può avvalersi della collaborazione degli esperti degli enti locali tenuti alla fornitura degli immobili, nonché degli enti istituzionalmente preposti alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori.

Art. 4.

Sorveglianza sanitaria

1. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, la sorveglianza sanitaria, a mezzo del medico competente, è finalizzata a realizzare specifici controlli nelle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali la valutazione dei rischi, effettuata dal datore di lavoro, abbia evidenziato concrete situazioni di esposizione a rischi per la salute dei lavoratori tali da rendere obbligatoria la sorveglianza sanitaria. Accertato tale presupposto, il datore di lavoro procede alla nomina del medico competente, ai fini ed agli effetti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 626.

2. Nelle scuole statali l'individuazione del medico competente è concordata preferibilmente con le aziende sanitarie locali competenti per territorio o con una struttura pubblica ove sia disponibile un medico con i requisiti indicati per la funzione di medico competente, sulla base di apposite convenzioni tipo da definirsi tra le strutture medesime e l'autorità scolastica competente per territorio.

Art. 5.

Raccordo con gli enti locali

1. Il datore di lavoro, ogni qualvolta se ne presentino le esigenze, deve richiedere agli enti locali la realizzazione degli interventi a carico degli enti stessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 12, primo periodo, del decreto legislativo n. 626; con tale richiesta si intende assolto l'obbligo di competenza del datore di lavoro medesimo, secondo quanto previsto dal secondo periodo dello stesso comma 12.

2. Nel caso in cui il datore di lavoro, sentito l'eventuale responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, ravvisi grave ed immediato pregiudizio alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori e degli allievi adotta, sentito lo stesso responsabile, ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, informandone contemporaneamente l'ente locale per gli adempimenti di obbligo.

3. L'autorità scolastica competente per territorio promuove ogni opportuna iniziativa di raccordo e di coordinamento tra le istituzioni scolastiche ed educative e gli enti locali ai fini dell'attuazione delle norme del presente decreto.

Art. 6.

Attività di informazione e di formazione

1. Specifiche iniziative sono assunte dall'amministrazione scolastica in ordine alla formazione e all'aggiornamento in tema di prevenzione e protezione dei soggetti individuati come datori di lavoro, i quali, a loro volta, provvedono all'informazione prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e, nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la formazione dei lavoratori prevista dall'articolo 22 del predetto decreto legislativo.

2. Iniziative ed attività di formazione, di informazione e di addestramento del personale dipendente sono altresì effettuate d'intesa con gli enti istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. I contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono quelli fissati dal decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1997.

4. Criteri, iniziative e risorse in materia di informazione e formazione sono altresì definiti dagli specifici accordi contrattuali.

Art. 7.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. L'individuazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui agli articoli 18 e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è disciplinata dagli accordi da stipularsi in sede di contrattazione sindacale, sulla base del contratto collettivo quadro concordato il 7 maggio 1996 tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) e le organizzazioni sindacali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1996.

Art. 8.

Istituzioni scolastiche ed educative non statali

1. Il presente decreto trova applicazione anche nei confronti delle istituzioni scolastiche ed educative legalmente riconosciute, parificate e pareggiate, limitatamente all'articolo 1, articolo 2 comma 1, articolo 3 comma 1, articolo 4 comma 1. Ai predetti fini per datore di lavoro si intende il soggetto gestore di cui al titolo VIII, articoli 345 e 353, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ove il soggetto gestore sia una persona giuridica, per datore di lavoro si intende il rappresentante legale dell'ente ai sensi del comma 2 del predetto articolo 353.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 settembre 1998

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
GASPARRINI

Il Ministro della sanità
BINDI

p. *Il Ministro per la funzione pubblica*
BETTINELLI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1998
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 316

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al preambolo:

— Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, reca: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro».

— Il D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, reca: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro».

— Il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, reca: «Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, numero 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 delle legge 30 luglio 1990, n. 212».

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dall'art. 1-*bis* della legge 23 dicembre 1996, n. 649:

«4. Nei riguardi delle Forze armate, o di Polizia, dei Servizi di protezione civile e del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le sale operatorie degli ospedali, degli istituti di istruzione e di educazione, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242:

«2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica».

— Il D.M. 21 giugno 1996, n. 292, reca: «Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dei decreti legislativi n. 626/1994 e n. 242/1996».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 30 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242:

«1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi di direzione politica o, comunque, di vertice delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, procedono all'individuazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b),* secondo periodo, del presente decreto, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività».

— La legge 11 gennaio 1996, n. 23, reca: «Norme per l'edilizia scolastica».

Note all'art. 1:

— Il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, reca: «Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, numero 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212».

— La legge 23 dicembre 1996, n. 649, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale».

— Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, reca: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro».

— Il D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, reca: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro».

— Il D.M. 21 giugno 1996, n. 292, reca: «Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dei decreti legislativi n. 626/1994 e n. 242/1996».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2, lettera *a),* del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242:

«1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi».

— Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, e degli articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626:

Art. 12 *(Disposizioni generali).* — 1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera *q)*, il datore di lavoro:

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;

b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'art. 4, comma 5, lettera *a)*;

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

e) prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera *b)*, il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato».

«Art. 13 *(Prevenzione incendi).* — 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti ad individuare:

1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;

2) misure precauzionali di esercizio;

3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;

4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato dai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

«Art. 14 *(Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato).* — 1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza».

«Art. 15 *(Pronto soccorso).* — 1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità.

4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia».

— Il decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 218 del 16 settembre 1992, reca: «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242:

«Art. 8 *(Servizio di prevenzione e protezione).* — 1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.

2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

3. I dipendenti di cui al comma 2, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione.

5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;

b) nelle centrali termoelettriche;

c) negli impianti e laboratori nucleari;

d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori dipendenti;

f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti;

g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se la capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sono insufficienti, il datore di lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.

8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e capacità adeguate.

9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, può individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi, nonché il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.

10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia.

11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:

a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;

b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;

c) il *curriculum* professionale.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242:

«Art. 16 *(Contenuto della sorveglianza sanitaria).* — 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:

a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;

b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente».

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242:

«Art. 17 *(Il medico competente).* — 1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;

b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;

c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16;

d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;

e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera *b)* e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;

h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;

i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera *b)*, effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;

l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15;

m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI.

2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 2, esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;

b) libero professionista;

c) dipendente del datore di lavoro.

6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente (...) qualora esplichi attività di vigilanza».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo del comma 12, primo periodo, dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242:

«12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione».

— Si riporta il testo del comma 12, secondo periodo, dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242:

«In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242:

«Art. 21 *(Informazione dei lavoratori).* — 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:

a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;

b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;

c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;

f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;

g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.

2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere *a), b), c)*, anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3».

— Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242:

«Art. 22 *(Formazione dei lavoratori).* — 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

2. La formazione deve avvenire in occasione:

a) dell'assunzione;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.

6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese».

— Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1997, reca: «Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 18 e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242:

«Art. 18 *(Rappresentante per la sicurezza).* — 1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.

2. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente da lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.

3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.

In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:

a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;

b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;

c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.

7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7».

«Art. 19 *(Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza).* — 1. Il rappresentante per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;

d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;

h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;

l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;

m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;

n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera *o)*».

«Art. 20 *(Organismi paritetici).* — 1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.

2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.

3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo».

— Il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 1996, reca: «Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo quadro in merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardanti il "rappresentante per la sicurezza" concordato il 7 maggio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPI e UNIONQUADRI».

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo degli articoli 345 e 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):

«Art. 345 *(Convenzioni).* — 1. Le condizioni e le modalità per la stipula della convenzione ed i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti sono stabiliti con regolamento governativo.

2. È fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto concerne l'apertura e la gestione delle scuole parificate e l'esercizio in esse dell'insegnamento, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione europea».

«Art. 353 *(Soggetto gestore).* — 1. Le scuole non statali e i corsi di cui all'art. 352 possono essere aperti al pubblico e gestiti soltanto da cittadini italiani che abbiano compiuto il trentesimo anno di età e siano in possesso dei necessari requisiti professionali e morali. A tal fine sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta alle persone giuridiche italiane ma in tal caso i requisiti sopra indicati per le persone fisiche devono essere posseduti dal rappresentante legale dell'ente.

3. È fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto concerne l'apertura e la gestione di istituzioni scolastiche, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione europea.

4. Non sono considerati stranieri agli effetti di quanto previsto dall'art. 366 e sono quindi sottoposti all'esclusiva vigilanza del Ministro della pubblica istruzione, in conformità a quanto previsto nel presente titolo, le scuole, i corsi e gli organismi culturali mantenuti da enti religiosi stranieri dipendenti dalla Santa sede che abbiano ottenuto la personalità giuridica in Italia.

5. Fatto salvo quanto previsto nei commi 3 e 4 l'apertura e il funzionamento di scuole e corsi gestiti da cittadini ed enti stranieri sono disciplinati dall'art. 366».

98G0431

DECRETO 7 ottobre 1998, n. **383.**

Regolamento recante la modificazione alla denominazione degli istituti tecnici femminili con quella di «Istituti tecnici per attività sociali».

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, emanato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, il suo articolo 205, comma 2, nella parte di cui prevede che, con uno o più regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura prevista dall'articolo 17, comma 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro del tesoro, siano determinati gli indirizzi in cui si articolano alcuni tipi di istituto;

Visto l'articolo 191, comma 3, del testo unico citato che definisce l'assetto tipologico degli istituti tecnici, mediante l'individuazione dei settori cui sono riferite le professionalità alle quali i corsi di studio sono finalizzati, e non mediante la predeterminazione delle rispettive denominazioni che, quindi, non sono più legislativamente stabilite;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata l'esigenza di modificare la denominazione degli istituti tecnici femminili, che appare ormai incongruente con l'evoluzione del loro ordinamento e con le finalità formative che esso si propone, finalità che non rispondono a professionalità esclusive della donna;

Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione che, nell'adunanza del 30 novembre 1995, ha espresso parere favorevole alla modifica della denominazione degli istituti tecnici femminili;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 luglio 1998, n. 132;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 4811 U/L A24 del 31 luglio 1998);

Visto il nullaosta espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi espresso con nota 6 agosto 1998, n. DAGL 1/114/31890/4.8.17;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La denominazione degli istituti tecnici femminili è modificata con quella di «Istituti tecnici per attività sociali».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 ottobre 1998

Il Ministro
della pubblica istruzione
BERLINGUER

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio*
e della programmazione economica
PENNACCHI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1998
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 317

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo del comma 2 dell'art. 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, emanato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, pubblicato nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 19 maggio 1994, è il seguente:

«2. Con uno o più regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura di cui la comma 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, e l'eventuale articolazione in indirizzi e sezioni di quei tipi d'istituto o scuola per i quali essa sia prevista, nonché l'istituzione di corsi o specializzazioni di durata annuale negli istituti tecnici ad indirizzo agrario e di corsi di perfezionamento negli istituti tecnici ad indirizzo industriale, semprechè sia possibile far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nei bilanci degli istituti stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i programmi di insegnamento. È fatto salvo, per gli istituti professionali, quanto previsto dall'art. 60, comma 3».

— Il testo dell'art. 191 del testo unico sopra citato è il seguente:

«Art. 191. — 1. L'istruzione secondaria superiore comprende tutti i tipi di istituti e scuole immediatamente successivi alla scuola media; ad essi ai accede con la licenza di scuola media.

2. Sono istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico, gli istituti tecnici, il liceo artistico, l'istituto magistrale gli istituti professionali e gli istituti d'arte.

3. Il ginnasio-liceo classico e quello scientifico hanno per fine precipuo quello di preparare agli studi universitari; gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche o amministrative, nonché di alcune professioni nei settori commerciali e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico; il liceo artistico ha per fine quello di impartire l'insegnamento dell'arte indipendentemente dalle sue applicazioni

all'industria; gli istituti professionali hanno per fine precipuo quello di fornire la specifica preparazione teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate nei settori commerciali e dei servizi, industriale ed artigiano, agrario e nautico; gli istituti d'arte hanno per fine precipuo quello di addestrare al lavoro ed alla produzione artistica, a seconda delle tradizioni, delle industrie e delle materie proprie del luogo. Fino all'attuazione dell'art. 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari, l'istituto magistrale conserva, quale fine precipuo, quello di preparare i docenti della scuola elementare; la scuola magistrale, quello di preparare i docenti della scuola materna. Nell'ambito dell'istruzione tecnica e professionale possono essere attribuiti ad alcuni istituti finalità ed ordinamento speciali».

— Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposite autorizzazioni da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui la comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

98G0432

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 27 ottobre 1998.

Determinazione del limite massimo delle transazioni o cessioni di crediti che la Sace è autorizzata a concludere per l'anno finanziario 1998 in attuazione dei commi 31 e 32 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visti in particolare gli articoli 2 e 3 della stessa legge n. 227/1977 con i quali è stata istituita la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - Sace, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia patrimoniale e di gestione ed è stata autorizzata ad assumere in assicurazione ed in riassicurazione i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero;

Visto l'art. 13 della citata legge n. 227/1977 con il quale alla Sace è stato attribuito un fondo di dotazione di 20 miliardi di lire successivamente incrementato con appositi stanziamenti a carico del bilancio dello Stato disposti con legge finanziaria;

Considerato che il suddetto fondo di dotazione può essere utilizzato per far fronte, oltre che alle spese di gestione anche al pagamento degli indennizzi connessi all'attività assicurativa e/o riassicurativa;

Visto l'art. 18 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, successivamente integrato dal ventunesimo comma dell'art. 15 della legge n. 67/1988, con il quale è stato istituito un Fondo rotativo, alimentato con stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, i cui mezzi finanziari sono utilizzabili dalla Sace a fronte di indennizzi pagati e recuperabili nell'ambito di accordi intergovernativi di ristrutturazione del debito del Paese estero interessato e vengono rimborsati al Fondo stesso in base ai pagamenti effettuati da detto Paese estero in adempimento dei citati accordi intergovernativi di ristrutturazione;

Visto l'art. 8, secondo comma, della legge n. 227/1977 sopra richiamata, come integrato dall'art. 2, comma 33, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica) che alla lettera *g-ter* attribuisce al comitato di gestione della Sace la facoltà di deliberare transazioni e cessioni di crediti nel quadro delle iniziative di recupero degli indennizzi erogati;

Vista la citata legge n. 662/1996 che all'art. 2, comma 31, autorizza la Sace, nei limiti fissati annualmente dal Ministro del tesoro con proprio decreto, a concludere transazioni o cedere crediti, propri o di terzi ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa Sace, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale;

Visto altresì il comma 32 dell'art. 2 della sopra richiamata legge n. 662/1996 il quale stabilisce che il ricavo delle operazioni di cui al citato comma 31, detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dalla Sace, va versato all'entrata del bilancio dello Stato;

Ravvisata la necessità di provvedere, per l'anno finanziario 1998, alla emanazione del decreto autorizzativo di cui sopra;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in particolare l'art. 3, relativo al controllo preventivo di legittimità sugli atti non aventi forza di legge;

Decreta:

1. La Sace è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, a concludere transazioni o cedere crediti, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa Sace, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale, fino ad un limite complessivo non superiore a lire 3.000 miliardi di valore nominale.

2. Il ricavo delle operazioni di cui al comma precedente, detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dalla Sace, è versato al bilancio, stato di previsione dell'entrata, unità previsionale di base

6.2.2, capitolo n. 3245: «Versamento dei ricavi netti delle operazioni di transazione o cessione di crediti, ecc.» per l'anno finanziario 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A9591

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 ottobre 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Cacit».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la la comunicazione con la quale la ditta Procter & Gamble Pharmaceuticals Italia S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Procter & Gamble Pharmaceuticals Italia S.p.a. è sospesa, ai sensi dell'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

CACIT, 20 compresse efferv. 500 mg, A.I.C. n. 027476035.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 ottobre 1998

Il dirigente: PICCININ

98A9571

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 ottobre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuti atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/1997 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuate alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Acquisito al riguardo il parere della Commissione centrale per le cooperative;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa «La Gloriosa», con sede in Montemilone, costituita per rogito notaio Laviani Emiliano in data 21 novembre 1963, registro società n. 375 del tribunale di Melfi, B.U.S.C. n. 136;

2) società cooperativa «Servizi collettivi per la riforma fondiaria speranza», con sede in Lavello, costituita per rogito notaio Via Antonio in data 30 luglio 1957, registro società n. 304 del tribunale di Melfi, B.U.S.C. n. 221;

3) società cooperativa «Fra muratori dolomiti lucane», con sede in Pietrapertosa, costituita per rogito

notaio Zotta Domenico A. in data 27 dicembre 1967, registro società n. 824 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 599;

4) società cooperativa «Cultura e comunità», con sede in Bella, costituita per rogito notaio Zotta Domenico A. in data 19 dicembre 1984, registro società n. 2840 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 1738;

5) società cooperativa «Il Corriere lucano», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Polosa Antonio in data 12 novembre 1985, registro società n. 3194 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 1870;

6) società cooperativa «Centrale di cultura e animazione sul territorio», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Gatti Luigi in data 21 aprile 1987, registro società n. 3753 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 2016;

7) società cooperativa «Plutone», con sede in Filiano, costituita per rogito notaio Zotta Domenico A. in data 2 giugno 1989, registro società n. 4322 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 2182;

8) società cooperativa «Cometa Basilicata», con sede in Pietragalla, costituita per rogito notaio Vomero Omero in data 18 giugno 1990, registro società n. 4788 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 2356.

Potenza, 9 ottobre 1998

Il dirigente reggente: GRIPPA

98A9533

DECRETO 12 ottobre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Artigiana 75», in Vibo Valentia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di accertamento redatto in data 7 febbraio 1997 dall'ispettore Savino Citriniti (Ministero del lavoro e della previdenza sociale) dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400:

società cooperativa «Artigiana 75», con sede in Vibo Valentia, via L. Razza n. 21, costituita per rogito del notaio dott. Tommaso Miceli in Vibo Valentia, numero rep. 1773, in data 10 novembre 1975, posizione B.U.S.C. n. 1186, registro delle società n. 268, del 10 gennaio 1976 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 12 ottobre 1998

Il direttore: TRAPUZZANO

98A9532

DECRETO 13 ottobre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Alessandro Bono a r.l.», in Grandate.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COMO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 6 febbraio 1998, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previsti dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, in quanto non ha depositato nei termini prescritti i bilanci relativi a due esercizi e non ha patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 10 giugno 1998;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992 e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

«Alessandro Bono a r.l.», con sede in Grandate (Como), costituita per rogito del notaio Begalli Nicola in data 24 marzo 1992, repertorio n. 62629/8689, registro società n. 27827, tribunale di Como, B.U.S.C. n. 2426/258527.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Como, 13 ottobre 1998

Il direttore regente: BUONOMO

98A9575

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 26 ottobre 1998.

Modificazioni ai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda» e «Garda Colli Mantovani».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica dell'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto dirigenziale 8 ottobre 1996 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Garda» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti in particolare gli articoli 2 6 di detto disciplinare di produzione contenenti rispettivamente la previsione della possibilità che la denominazione di origine controllata «Garda» sia utilizzata con la specificazione del vitigno Tocai, quando detto vino sia ottenuto dalle uve dei vigneti costituiti per almeno l'85% da tale vitigno e la descrizione delle caratteristiche, all'atto dell'immissione al consumo, del vino a denominazione di origine controllata «Garda» con il riferimento al nome del vitigno Tocai;

Visto il decreto dirigenziale 22 settembre 1997 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Garda Colli Mantovani», è stato approvato il relativo disciplinare di produzione ed è stata revocata la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Morenici Mantovani del Garda»;

Visti in particolare gli articoli 1, 2 e 6 di detto disciplinare di produzione contenenti rispettivamente la previsione della tipologia «Garda Colli Mantovani» Tocai italico; la previsione della possibilità che la denominazione di origine controllata «Garda Colli Mantovani» sia utilizzata con la specificazione del vitigno Tocai, quando detto vino sia ottenuto dalle uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% da tale vitigno; la descrizione delle caratteristiche, all'atto dell'immissione al consumo, del vino a denominazione di origine controllata «Garda Colli Mantovani» Tocai italico;

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 novembre 1993 concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini;

Considerato che l'accordo di cui alla predetta decisione del Consiglio dell'Unione europea stabilisce che l'utilizzazione del riferimento al nome «Tocai» nella designazione e presentazione V.Q.P.R.D. italiani è consentita, per un periodo transitorio di tredici anni a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto accordo, a condizione che detto vino sia ottenuto dalla varietà di vite «Tocai friulano»; prodotto a partire da uve raccolte interamente nelle regioni italiane Veneto e Friuli; designato e presentato unicamente con il nome della varietà «Tocai friulano» o con il suo sinonimo «Tocai italico»; fatte salve le disposizioni comunitarie particolari ed eventualmente nazionali più restrittive;

Considerato che i disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata sopra citati prevedono la possibilità:

per i vini a denominazione di origine controllata «Garda», prodotti in tutto il territorio dei comuni di Monzambano e Ponti sul Mincio ed in parte del territorio dei comuni di Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Solferino e Volta Mantovana, tutti in provincia di Mantova, secondo la delimitazione riportata al punto 2) dell'art. 3 del relativo disciplinare di produzione e nell'intero territorio dei comuni di Limone sul Garda, Tremosine, Tignale, Gargnano, Vobarno, Toscolano Maderno, Gardone Riviera, Salò, Roè Volciano, Villanuova sul Clisi, Gavardo, San Felice del Benaco, Puegnago, Muscoline, Manerba del Garda, Polpenazze, Moniga del Garda, Soiano del Lago, Cavalgese della Riviera, Padenghe su Garda, Bedizzole, Lonato, Desenzano del Garda, Pozzolengo e Sirmione, tutti in provincia di Brescia, riportati al punto 3) del suddetto art. 3;

per i vini a denominazione di origine controllata «Garda Colli Mantovani», prodotti in tutto o in parte del territorio dei comuni di Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino e Volta Mantovana, tutti in provincia di Mantova, secondo la delimitazione riportata nell'art. 3 del relativo disciplinare di produzione;

di utilizzare il riferimento al nome «Tocai» o al nome del vitigno «Tocai friulano» o del suo sinonimo «Tocai italico», nella designazione e presentazione di detti vini;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione svoltasi nei giorni 15 e 16 ottobre 1998, di doversi procedere all'adeguamento dei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda» e «Garda Colli Mantovani» alla citata decisione del Consiglio d'Europa del 23 novembre 1993, mediante l'eliminazione, nei rispettivi disciplinari di produzione, della possibilità di fare riferimento al nome «Tocai» o al nome del vitigno «Tocai friulano» o al suo sinonimo «Tocai italico», nella designazione e presentazione dei vini prodotti al di fuori del territorio delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica dei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata sopra indicati in conformità al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata e di origine controllata e garantita vengono riconosciute e i relativi disciplinari di produzione vengono approvati o modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Al primo paragrafo del punto *A),* dell'art. 2, del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda», approvato con decreto ministeriale 8 ottobre 1996, dopo le parole «Tocai (da Tocai friulano)» sono aggiunte le parole «limitatamente al territorio descritto al punto 1) del successivo art. 3».

Al secondo paragrafo del predetto punto *A)* sono aggiunte in calce le parole «ad eccezione della tipologia «Garda» Tocai, alla cui produzione possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati in provincia di Verona, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%».

Art. 2.

Le parole «"Garda Colli Mantovani" Tocai italico» contenute nell'art. 1 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda Colli Mantovani», approvato con decreto dirigenziale 22 settembre 1997, recante riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Garda Colli Mantovani» e revoca della denominazione di origine controllata dei vini «Garda Colli Morenici Mantovani del Garda», sono soppresse.

Le parole «Tocai italico» contenute nel secondo comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione di cui al primo comma del presente articolo sono soppresse.

Il testo dell'art. 6 del disciplinare di produzione di cui al primo comma del presente articolo, con inizio dalle parole «Tocai italico» e fine con le parole «15,0 g/l» è soppresso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1998

Il dirigente: LA TORRE

98A9572

DECRETO 27 ottobre 1998.

Modificazioni ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» e «Daunia», prodotti rispettivamente nel territorio della regione Emilia-Romagna e della regione Puglia.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica dell'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto dirigenziale 18 novembre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche «Bianco di Castelfranco Emilia», «Colli Imolesi», «Forlì», «Fortana del Taro», «Modena» o «Provincia di Modena», «Ravenna», «Rubicone», «Sillaro» o «Bianco del Sillaro», «Val Tidone», «Emilia» o «dell'Emilia» per i vini prodotti nel territorio della regione Emilia-Romagna e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visto il decreto dirigenziale 10 aprile 1996 con il quale sono state apportate integrazioni ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Bianco di Castelfranco Emilia», «Colli Imolesi», «Forlì», «Fortana del Taro», «Modena» o «Provincia di Modena», «Ravenna, «Rubicone», «Sillaro» o «Bianco del Sillaro», «Val Tidone» e «Emilia» o «dell'Emilia»;

Visto il decreto dirigenziale 7 maggio 1996 con il quale è stata apportata rettifica al decreto dirigenziale 10 aprile 1996 sopra citato;

Visto il decreto dirigenziale 5 agosto 1997 con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica «Terre di Veleja» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale 22 gennaio 1998 contenente disposizioni concernenti l'utilizzazione del riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio della regione Emilia-Romagna;

Visto il decreto dirigenziale 2 ottobre 1998 recante modificazione al decreto dirigenziale 22 gennaio 1998 sopra citato;

Visto in particolare l'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» nella parte in cui prevede la possibilità di riservare detta indicazione geografica tipica, con la specificazione «Lambrusco bianco», ai vini ottenuti da uve, vinificate in bianco, provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%, potendo concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, fino ad un massimo del 15%;

Visto il decreto dirigenziale 12 settembre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche «Daunia», «Murgia», «Salento», «Tarantino», «Valle d'Itria» e «Puglia» per i vini prodotti nel territorio della regione Puglia e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visto il decreto dirigenziale 30 luglio 1996 recante modificazioni ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Daunia», «Murgia», «Salento», «Tarantino», «Valle d'Itria» e «Puglia» sopra citati;

Visto il decreto dirigenziale 13 agosto 1997 contenente disposizioni concernenti l'utilizzazione del riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio della regione Puglia;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del vino D.O.C. «Rosso Barletta», soggetto legittimato ai sensi e per gli effetti del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Daunia» mediante la previsione della possibilità di produrre la tipologia «Lambrusco Bianco» ottenuta da uve, vinificate in bianco, provenienti dal vitigno Lambrusco, presente nell'ambito aziendale nella misura minima dell'85%, potendo concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti dai vitigni a bacca nera, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Foggia, fino ad un massimo del 15% del totale;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Puglia sulla domanda sopra citata;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione svoltasi nei giorni 15 e 16 ottobre 1998 favorevole alla richiesta avanzata dal Consorzio istante e la proposta di modificare i disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica sopra indicati, formulata da detto Comitato nel modo seguente:

per quanto riguarda il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», prodotti nel territorio della regione Emilia-Romagna, alla dicitura «Lambrusco bianco», riportata all'art. 2 dello stesso, che potrebbe indurre nel consumatore l'erronea supposizione dell'esistenza di un vitigno a bacca bianca contrassegnato con detto nome, devono essere sostituite le diciture equivalenti e di uso alternativo:

Lambrusco «vinificato in bianco»;

Lambrusco «bianco da uve nere»;

«bianco da Lambrusco»,

da utilizzare nella designazione e presentazione del suddetto vino ad indicazione geografica tipica;

per quanto riguarda il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Daunia», deve essere integrato l'art. 2 dello stesso, sia mediante la previsione della tipologia Lambrusco, ottenuto da uve, vinificate in bianco, provenienti dal vitigno Lambrusco Maestri, raccomandato per la provincia di Foggia, presente nell'ambito aziendale per almeno l'85%, potendo concorrere alla produzione di detta tipologia, da sole o congiuntamente, uve dei vitigni a bacca di colore nero, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Foggia, fino ad un massimo del 15%; sia attraverso la possibilità di indicare, nella designazione e presentazione della tipologia in argomento, la dicitura da scegliere tra quelle alternative sopra riportate;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica sopra indicati in conformità al parere espresso e alla proposta formulata al riguardo dal sopra citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche ven-

gono riconosciute e i relativi disciplinari di produzione vengono approvati o modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Alla dicitura «Lambrusco bianco» riportata all'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», approvato con decreto ministeriale 18 novembre 1995 e modificato con decreti ministeriali 10 aprile 1996, 7 maggio 1996 e 22 gennaio 1998, sono sostituite le seguenti diciture di uso alternativo:

«Lambrusco vinificato in bianco» o «Lambrusco bianco da uve nere» o «bianco da Lambrusco».

Art. 2.

Ai vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» recanti in etichetta la dicitura «Lambrusco bianco», che alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovansi già confezionati in bottiglie o altri recipienti è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi, per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di diciotto mesi, per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra.

Art. 3.

Al terzo comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Daunia», approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1995, sostituito con decreto ministeriale 30 luglio 1997 ed integrato dal decreto ministeriale 13 agosto 1997, viene aggiunto in calce il seguente paragrafo:

«L'indicazione geografica tipica "Daunia" con la specificazione della dicitura "Lambrusco vinificato in bianco" o "Lambrusco bianco da uve nere" o "bianco da Lambrusco", è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal vitigno Lambrusco Maestri. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione del mosto e del vino suddetto, le uve dei vitigni a bacca nera, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Foggia, fino ad un massimo del 15%. Le uve destinate alla produzione di detta tipologia devono essere vinificate in bianco».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1998

Il dirigente: LA TORRE

98A9573

DECRETO 28 ottobre 1998.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica dell'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto dirigenziale 26 novembre 1997 con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten» per i vini prodotti nel territorio della province autonome di Bolzano e di Trento e nel territorio della provincia di Belluno, nella regione Veneto ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto in particolare l'art. 2, ultimo comma, di detto disciplinare che prevede che i vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti» in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», prodotti nella tipologia «novello» devono essere ottenuti, per quanto riguarda il territorio interessante la provincia autonoma di Trento delimitato nel successivo art. 3, da vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati con prevalenza dei vitigni Lagrein e Teroldego;

Vista la domanda presentata dall'Associazione produttori Trentino vini, soggetto legittimato ai sensi e per gli effetti del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, intesa ad ottenere, tra le altre modifiche richieste, quella relativa all'ultimo comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini in argomento, mediante la previsione dell'uso congiunto o disgiunto dei prevalenti vitigni Lagrein e Teroldego, nella produzione della tipologia «novello», la cui base ampelografica è stata sopra specificata;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione svoltasi nei giorni 15 e 16 ottobre 1998, di doversi accogliere la suddetta richiesta in quanto motivata dalla tradizionalità di detta composizione varietale nella costituzione della base ampelografica, nel territorio di produzione ricadente in provincia di Trento, dei vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten» tipologia «novello» e già prevista nello schema di disciplinare di produzione originariamente proposto e allegato alla domanda di riconoscimento della detta indicazione geografica tipica;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti» in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche vengono riconosciute e i relativi disciplinari di produzione vengono approvati o modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Articolo unico

Nel testo dell'ultimo comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti» in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», riconosciuta con decreto ministeriale 26 novembre 1997, dopo le parole «Lagrein e Teroldego» e prima della parola «per» viene inserito l'inciso «da soli o congiuntamente».

La disposizione di cui al precedente comma si applica a decorrere dalla vendemmia 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1998

Il dirigente: LA TORRE

98A9574

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 28 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto sociale della Assicurazioni generali S.p.a., in Trieste. (Provvedimento n. 01017).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza, credito, cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto in particolare l'art. 40 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto ministeriale di ricognizione in data 26 novembre 1984 nonché i decreti ministeriali in data 20 giugno 1986 e 21 luglio 1993 concernenti le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicu-

rativa nei rami vita e nei rami danni rilasciate alla Assicurazioni generali S.p.a. con sede in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della Assicurazioni generali S.p.a. tenutasi il 27 giugno 1998, nel corso della quale è stata deliberata la modifica degli articoli 8, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 35, 36, 40 e 46 dello statuto sociale;

Visto il decreto di omologa del 22 settembre 1998 emesso dal Presidente del tribunale civile e penale di Trieste;

Considerato che non emergono elementi ostativi in ordine all'approvazione del testo del nuovo statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Assicurazioni generali S.p.a., con sede in Trieste, con le modifiche apportate agli articoli di seguito indicati:

art. 8: conferimento al consiglio di amministrazione della facoltà di aumentare in una o più volte, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare del 27 giugno 1998, il capitale sociale, fino ad un ammontare massimo complessivo di 2.500.000.000.000, e corrispondente aumento del numero delle azioni da riservare ai dipendenti della società, al fine di adeguare il testo statutario alla disposizione di cui all'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

art. 14: modifica del termine di approvazione del bilancio, entro il 30 aprile di ogni anno, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 e in ottemperanza al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

articoli 15 e 16: adeguamento al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, delle disposizioni in materia di convocazione assembleare e di rappresentanza in assemblea;

articoli 21, 22 e 23: modifica dei *quorum* costitutivi e deliberativi delle assemblee nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

art. 24: riformulazione della procedura di votazione dei soci in assemblea;

art. 35: adeguamento al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, delle disposizioni relative ai poteri e doveri del consiglio di amministrazione in materia di comunicazioni al collegio sindacale;

art. 36: introduzione della possibilità di adunanze del consiglio di amministrazione in teleconferenza e videoconferenza;

art. 40: nuova procedura per la nomina del collegio sindacale in conformità al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

art. 46: introduzione della possibilità di assegnazione straordinaria di utili ai dipendenti.

Roma, 28 ottobre 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A9576

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 30 settembre 1998.

Modificazioni al regolamento didattico di Ateneo.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Udine, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio 1994;

Visto il regolamento didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 411 del 29 maggio 1998, entrato in vigore il 15 giugno 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 19 luglio 1995, con cui è stato approvato il nuovo ordinamento didattico universitario della scuola di specializzazione in «ginecologia e ostetricia;

Viste le proposte di modifica del regolamento didattico di Ateneo formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine, relative all'istituzione della scuola di specializzazione in «ginecologia e ostetricia» rispettivamente in data:

consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 10 dicembre 1997;

consiglio di amministrazione del 19 marzo 1998;

senato accademico del 1° aprile 1998;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 9 settembre 1998 relativo alla scuola di specializzazione in argomento;

Decreta:

1. È istituita ed attivata, presso la facoltà di medicina e chirurgia, dell'Università degli studi di Udine la scuola di specializzazione in «ginecologia e ostetricia» a partire dall'anno accademico 1998-99.

2. È riportato il capo I del titolo IV dell'allegato *C)* del regolamento didattico di Ateneo (decreto rettorale n. 411 del 29 maggio 1998) relativo alle «Norme comuni delle scuole di specializzazione del settore sanitario» al fine di consentire una corretta lettura delle disposizioni specifiche della scuola in argomento:

TITOLO IV

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Scuole di specializzazione del settore sanitario
(allegato «C»)

Capo I

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DEL SETTORE SANITARIO
NORME COMUNI

Art. 1.

Istituzione, finalità, titolo conseguito

1. Presso l'Università degli studi di Udine sono istituite le scuole di specializzazione dell'area medica, eventualmente articolate in indirizzi, di cui ai successivi capi.

2. Le scuole hanno lo scopo di formare medici specialisti nel settore dell'area medica.

3. Le scuole rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore.

4. L'Università degli studi di Udine può istituire altresì corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva CEE 92/1998, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.

Art. 2.

Organizzazione delle scuole

1. La durata del corso degli studi per ogni singola specializzazione è definito nell'ordinamento didattico specifico della scuola.

2. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. Tali ordinamenti delle singole scuole disciplinano gli specifici standards formativi.

3. Concorrono al funzionamento delle scuole le facoltà di medicina e chirurgia, i dipartimenti e gli istituti nonché le strutture ospedaliere eventualmente convenzionate.

4. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992.

6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991).

7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, ogni scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti, determinato per ciascun anno di corso ed in totale. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non può superare quello totale previsto dallo statuto; in caso di previsione statutaria di indirizzi riservati a laureati non medici, lo statuto della scuola indica il numero massimo degli iscrivibili.

8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia, nonché, per gli specifici indirizzi, laureati non medici. Le lauree sono specificate nelle singole tipologie. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

9. I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Art. 3.

Piano di studi di addestramento professionale

1. Il consiglio della scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente art. 2, comma 3. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 1, comma 2 e gli obiettivi specificati nelle tabelle «A» e «B», relative agli standards formativi specifici per ogni specializzazione, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

2. Il piano di studi è determinato dal consiglio di ogni scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari riportati per ogni singola specializzazione nella specifica tabella *A*. L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella specifica tabella B.

3. Il piano dettagliato delle attività formative di cui ai precedenti commi 1 e 2 è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 4.

Programmazione annuale delle attività e verifica del tirocinio

1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

3. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento della attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

4. Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 5.

Esame di diploma

1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è nominata dal direttore della scuola.

3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standards nazionale specifico riportato nelle tabelle «B».

Art. 6.

Protocolli di intesa e convenzioni

1. L'Università, su proposta del consiglio della singola scuola e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia quanto trattasi di più scuole per la stessa convenzione, può stabilire protocolli di intesa ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.

2. L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della scuola.

Art. 7.

Norme finali

1. Le tabelle «A» e «B», che definiscono gli standards nazionali per ogni singola tipologia di scuola (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.

2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

3. Le scuole di specializzazione che non si adeguino al nuovo ordinamento entro l'anno accademico immediatamente successivo alla pubblicazione dell'ordinamento didattico nazionale cessano la loro attività.

4. Il presente ordinamento generale si applica alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti.

Dopo l'art. 160 del capo XXII del titolo IV (facoltà di medicina e chirurgia) dell'allegato *C)* «Scuole di specializzazione» del regolamento didattico di Ateneo vengono inseriti i seguenti articoli:

Capo XXIII

REGOLAMENTO E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA.

Art. 161.

Istituzione, finalità, titolo conseguito

1. La scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica di cui al decreto MURST 11 maggio 1995 (*Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 1995).

2. La scuola è articolata in due indirizzi:

a) ginecologia e ostetricia

b) fisiopatologia della riproduzione umana.

3. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale delle scienze ostetriche e ginecologiche, compresa la fisiopatologia della riproduzione umana.

4. La scuola rilascia il titolo di specialista in ginecologia e ostetricia.

Art. 162.

Durata

1. Il corso ha durata di 5 anni. I primi tre sono finalizzati agli obiettivi formativi di base della ginecologia e ostetricia. Il quarto e quinto anno a quelli degli specifici indirizzi.

Art. 163.

Organizzazione del corso

1. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia tra cui la clinica ostetrico-ginecologica che è sede amministrativa della scuola e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella «A» e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

2. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi ciascun anno è 5 (cinque).

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A) *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di biologia cellulare e molecolare del differenziamento e della proliferazione cellulare.

Settori: E04B Biologia molecolare, E09B Istologia, E11B Biologia applicata, F03X Genetica medica.

B) *Area di oncologia.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo della malattia neoplastica.

Settori: F04A Patologia generale, F04C Oncologia medica.

C) *Area di laboratorio e diagnostica oncologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche nei settori di laboratorio applicati alla patologia ostetrica e ginecologica, comprese citopatologia, istopatologia e diagnostica per immagini.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F18X Diagnostica per immagini.

D) *Area di oncologia medica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e tecniche e la pratica clinica necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori solidi.

Settori: F04B Patologia clinica, F04C Oncologia medica.

E) *Area di epidemiologia e prevenzione.*

Obiettivo: conoscere i principi di epidemiologia e di medicina preventiva applicati all'oncologia.

Settori: F01X Statistica medica, F22A Igiene generale ed applicata.

F) *Area della ginecologia.*

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche necessarie per la diagnostica e terapia, in particolare chirurgica, delle patologie ginecologiche; deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F08A Chirurgia generale, F08B Chirurgia plastica, F10X Urologia, F20X Ginecologia e ostetricia, F21X Anestesiologia.

G) *Area dell'ostetricia.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e pratiche applicabili alla fisiologia della gravidanza e del parto, alle attività diagnostiche inerenti patologie materne e fetali, alle attività terapeutiche, in particolare di tipo chirurgico, indicate per tali patologie.

Settori: F20X Ginecologia e ostetricia, F21X Anestesiologia.

a) INDIRIZZO DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA.

H) *Area della ginecologia oncologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze avanzate teoriche e di pratica clinica necessarie per la diagnosi, cura e trattamento del paziente neoplastico, anche in fase critica.

Settori: F04C Oncologia medica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F20X Ginecologia e ostetricia, F21X Anestesiologia.

b) INDIRIZZO DI FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA.

I) *Area della fisiopatologia della riproduzione umana.*

Obiettivo: lo specializzando deve saper mettere in essere le tecniche di fecondazione assistita, nel rispetto delle norme di legge e della deontologia.

Settori: E09B Istologia, F07E Endocrinologia, F20X Ginecologia e ostetricia, F22B Medicina legale.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

6 mesi di chirurgia generale;

attività di diagnostica e prevenzione oncologica ginecologica per almeno 250 casi;

attività di diagnostica e prevenzione di patologie gravidiche in almeno 250 casi;

almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;

almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.

Per l'indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana la parte chirurgica è ridotta del 20% e lo specializzando deve avere eseguito procedure di fecondazione assistita in almeno 150 casi, dei quali il 25% condotte come responsabile delle procedure.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Attività didattica

L'attività didattica comprende ogni anno 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

La frequenza della didattica formale e seminariale avviene nelle diverse aree come segue:

1º Anno

Area propedeutica (Totale ore 80)
- E04B Biologia molecolare 15
- E09B Istologia 30
- E11B Biologia applicata 15
- F03X Genetica medica 20

Area della ginecologia (Totale ore 60)
- F20X Ginecologia e ostetricia 60

Area dell'ostetricia (Totale ore 60)
- F20X Ginecologia e ostetricia 60

2º Anno

Area di oncologia (Totale ore 30)
- F04A Patologia generale 15
- F04C Oncologia medica 15

Area di laboratorio e diagnostica oncologica (Totale ore 70)
- F04B Patologia clinica 10
- F06A Anatomia patologica 30
- F18X Diagnostica per immagine 30

Area di ginecologia (Totale ore 70)
- F20X Ginecologia e ostetricia 30
- F08A Chirurgia generale 40

Area dell'ostetricia (Totale ore 30)
- F20X Ginecologia e ostetricia 30

3º Anno

Area di oncologia medica (Totale ore 30)
- F04B Patologia clinica 15
- F04C Oncologia medica 15

Area di epidemiologia e prevenzione (Totale ore 30)
- F01X Statistica medica 15
- F06A Igiene generale e applicata 15

Area di ginecologia (Totale ore 70)
- F20X Ginecologia e ostetricia 40
- F08A Urologia 30

Area dell'ostetricia (Totale ore 70)
- F20X Ginecologia e ostetricia 40
- F21X Anestesiologia 30

4º Anno

Area della ginecologia (Totale ore 55)
- F20X Ginecologia e ostetricia 30
- F08B Chirurgia plastica 15
- F21X Anestesiologia 10

Area dell'ostetricia (Totale ore 40)
- F20X Ginecologia e ostetricia 30
- F21X Anestesiologia 10

Area della ginecologia oncologica (Totale ore 35)
- F04C Oncologia medica 20
- F18X Diagnostica per immagini 15

Area della fisiopatologia della riproduzione umana (Totale ore 70)
- F09B Istologia 10
- F07B Endocrinologia 40
- F22B Medicina legale 20

5º Anno

A) INDIRIZZO DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA

Area della ginecologia oncologica (Totale ore 200)
- F04C Oncologia medica 50
- F18X Diagnostica per immagini 50
- F20X Ginecologia e ostetrici 50
- F21X Anestesiologia 50

B) INDIRIZZO DI FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA

Area della fisiopatologia della riproduzione umana (Totale ore 200)
- F09B Istologia 50
- F07E Endocrinologia 50
- F20X Ginecologia e ostetricia 50
- F22B Medicina legale 50

Art. 164.

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 30 settembre 1998

Il rettore: STRASSOLDO

98A9534

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 27 ottobre 1998, n. **900371.**

Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali. Art. 13 del decreto-legge n. 79/1997 convertito dalla legge n. 140/1997. Rettifica delle istruzioni concernenti la documentazione per la certificazione antimafia.

Alle imprese interessate
Alla Confindustria
Alla Confapi
All'Abi
Al gestore concessionario

Si porta a conoscenza dei soggetti in indirizzo che l'allegato 7 della circolare n. 900290 del 10 luglio 1998 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 131 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1998), già modificato, a seguito delle novità introdotte in materia di certificazione antimafia dal decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, dalla circolare n. 900348 del 12 ottobre 1998 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 20 ottobre 1998), deve intendersi sostituito, a causa di un errore materiale, dall'allegato alla presente circolare.

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO

ALLEGATO 7 - *Documentazione per la certificazione antimafia.*

A) Qualora l'importo dell'agevolazione non superi lire 300.000.000, non dovrà essere assolta alcuna formalità per la certificazione «antimafia».

B) Qualora l'importo dell'agevolazione sia superiore a lire 300.000.000, l'impresa deve:

*B*1) presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, utilizzando gli appositi moduli presso di questa disponibili, al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione-domanda di agevolazione, la richiesta di rilascio del certificato di iscrizione al registro delle imprese recante le apposite diciture per l'antimafia;

*B*2) ricevuta detta certificazione, l'impresa deve, a sua scelta:

*B*2.1) presentare il certificato camerale di cui al punto *B*1) alla Prefettura della provincia di competenza affinché venga integrato con le «informazioni sulle eventuali infiltrazioni mafiose» (informazioni ex art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490), indicando il provvedimento per il quale dette informazioni vengono richieste (art. 13, decreto-legge n. 79/1997, convertito in legge n. 140/1997), l'importo complessivo dell'agevolazione e l'amministrazione alla quale debbono essere trasmesse le informazioni antimafia (Ministero industria, commercio, artigianato - Direzione generale coordinamento incentivi imprese);

oppure

*B*2.2) presentare il certificato camerale di cui al punto *B*1) al Gestore concessionario per l'inoltro alla Prefettura ai fini di cui sopra.

In entrambi i casi di cui sopra, la Prefettura provvederà alla trasmissione diretta all'amministrazione della certificazione antimafia conclusiva.

98A9577

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Con decreti ministeriali in data 10 luglio 1998 sono state conferite le seguenti ricompense al merito dell'Esercito:

Croci di bronzo

al col. Renaud Dubos, nato il 25 decembre 1945 a Charolles, con la motivazione:

«Capo ufficio informazioni del comando della divisione multinazionale sud est, alle cui dipendenze è stato posto il contigente militare italiano nel quadro dell'operazione «Joint Endeavour - Costant Guard», il col. Renaud Dubos ha svolto il proprio delicato ed importante compito operando con generosa dedizione e con grande perizia in un ambiente particolarmente difficile e rischioso. In particolare si è dimostrato attento e sollecito nei confronti delle unità italiane, fornendo quindi le migliori premesse per i brillanti risultati da esse conseguiti. Grazie alla sua puntuale ed efficace azione ha contribuito in modo significativo ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano». — Monstar, 8 aprile-6 agosto 1997;

al col. Lucien Gourdien, nato il 23 marzo 1945 a Broccay con la motivazione:

«Ufficiale consigliere aeronautico del comando della divisione multinazionale sud est, alle cui dipendenze è stato posto il contingente militare italiano nel quadro dell'operazione «Joint Endeavour - Costant Guard», il col. Lucien Gourdien ha svolto il proprio delicato ed importante compito operando con generosa dedizione e con grande perizia in un ambiente particolarmente difficile e rischioso. In particolare si è dimostrato attento e sollecito nei confronti delle unità italiane, fornendo quindi le migliori premesse per i brillanti risultati da esse conseguiti. Grazie alla sua puntuale ed efficace azione ha contribuito in modo significativo ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano». — Mostar, 15 aprile-20 agosto 1997;

al col. Alain Tartinville, nato il 14 ottobre 1947 ad Alger, con la motivazione:

«Sottocapo di stato maggiore logistico del comando della divisione multinazionale sud est, alle cui dipendenze è stato posto il contigente militare italiano nel quadro dell'operazione «Joint Endeavour - Costant Guard», il col. Alain Tartinville ha svolto il proprio delicato ed importante compito operando con generosa dedizione e con grande perizia in un ambiente particolarmente difficile e rischioso. In particolare si è dimostrato attento e sollecito nei confronti delle unità italiane, fornendo quindi le migliori premesse per i brillanti risultati da esse conseguiti. Grazie alla sua puntuale ed efficace azione ha contribuito in modo significativo ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano». — Mostar, 3 aprile-1° agosto 1997;

al col. Jean-Pierre Boucher, nato il 2 settembre 1949 a Saint Valery (Somme), con la motivazione:

«Capo ufficio trasmissioni del comando della divisione multinazionale sud est, alle cui dipendenze è stato posto il contigente militare italiano nel quadro dell'operazione «Joint Endeavour - Costant Guard», il col. Jean-Pierre Boucher ha svolto il proprio delicato ed importante compito operando con generosa dedizione e con grande perizia in un ambiente particolarmente difficile e rischioso. In particolare si è dimostrato attento e sollecito nei confronti delle unità italiane, fornendo quindi le migliori premesse per i brillanti risultati da esse conseguiti. Grazie alla sua puntuale ed efficace azione ha contribuito in modo significativo ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano». — Mostar, 27 maggio-8 dicembre 1997;

al ten. col. Jean-Pierre Soulier, nato il 10 aprile 1956 a Montpellier, con la motivazione:

«Comandante del reggimento di supporto del comando della divisione multinazionale sud est, alle cui dipendenze è stato posto il contigente militare italiano nel quadro dell'operazione «Joint Endeavour - Costant Guard», il ten. col. Jean-Pierre Soulier ha svolto il proprio delicato ed importante compito operando con generosa dedizione e con grande perizia, in un ambiente particolarmente difficile e rischioso. In particolare si è dimostrato attento e sollecito nei confronti delle unità italiane, fornendo quindi le migliori premesse per i brillanti risultati da esse conseguiti. Grazie alla sua puntuale ed efficace azione ha contribuito in modo significativo ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano». — Mostar, 24 marzo-22 luglio 1997;

al col. Claude Martin, nato il 1° aprile 1947 a Vinay, con la motivazione:

«Ufficiale con l'incarico di sottocapo di stato maggiore logistico del comando della divisione multinazionale sud est, alle cui dipendenze è stato posto il contigente militare italiano nel quadro dell'operazione «Joint Endeavour - Costant Guard», ha svolto il proprio delicato ed importante compito operando con generosa dedizione e con grande perizia, in una situazione ambientale oltremodo difficile e rischiosa, dimostrando particolare attenzione e sollecitudine nei confronti delle unità italiane fornendo quindi le migliori premesse per i brillanti risultati da esse conseguiti. Grazie alla sua puntuale ed efficace azione ha contribuito in modo significativo ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano». — Mostar, 28 luglio-7 dicembre 1997;

al col. Jean-Pierre Gambotti, nato il 27 febbraio 1945 a Toulon, con la motivazione:

«Ufficiale con l'incarico di sottocapo di stato maggiore operativo del comando della divisione multinazionale sud est, alle cui dipendenze, è stato posto il contigente militare italiano nel quadro dell'operazione «Joint Endeavour - Costant Guard», ha svolto il proprio delicato ed importante compito operando con generosa dedizione e con grande perizia in una situazione ambientale oltremodo difficile e rischiosa, dimostrato particolare attenzione e sollecitudine nei confronti delle unità italiane fornendo quindi le migliori premesse per i brillanti risultati da esse conseguiti. Grazie alla sua puntuale ed efficace azione ha contribuito in modo significativo ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano». — Mostar, 15 luglio-16 dicembre 1997;

al ten. col. Bernard Amrhein, nato il 17 gennaio 1956 a Lutterbach, con la motivazione:

«Ufficiale con l'incarico di assistente militare del generale comandante della divisione multinazionale sud est, alle cui dipendenze è stato posto il contigente militare italiano nel quadro dell'operazione «Joint Endeavour - Costant Guard», ha svolto il proprio delicato ed importante compito operando con generosa dedizione e grande perizia, in una situazione ambientale oltremodo difficile e rischiosa, dimostrato particolare attenzione e sollecitudine nei confronti delle unità italiane fornendo quindi le migliori premesse per i brillanti risultati da esse conseguiti. Grazie alla sua puntuale ed efficace azione ha contribuito in modo significativo ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano». — Mostar, 1° luglio-26 dicembre 1997;

al ten. col. Roger Bily, nato il 27 gennaio 1945 a Toulon, con la motivazione:

«Ufficiale con l'incarico di capo ufficio G3 OPS della divisione multinazionale sud est, alle cui dipendenze è stato posto il contigente militare italiano nel quadro dell'operazione «Joint Endeavour - Costant Guard», ha svolto il proprio delicato ed importante compito operando con generosa dedizione e grande perizia, in una situazione ambientale oltremodo difficile e rischiosa, dimostrato particolare attenzione e sollecitudine nei confronti delle unità italiane fornendo quindi le migliori premesse per i brillanti risultati da esse conseguiti. Grazie alla sua puntuale ed efficace azione ha contribuito in modo significativo ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano». — Mostar, 29 luglio-6 dicembre 1997;

al ten. col. Michel Humblot, nato il 5 gennaio 1949 a Bizerte (Tunisie), con la motivazione:

«Ufficiale con l'incarico di capo cellula piani G5 del comando della divisione multinazionale sud est, alle cui dipendenze è stato posto il contigente militare italiano nel quadro dell'operazione «Joint Endeavour - Costant Guard», ha svolto il proprio delicato ed importante compito operando con generosa dedizione e grande perizia, in una situazione ambientale oltremodo difficile e rischiosa, dimostrato particolare attenzione e sollecitudine nei confronti delle unità italiane fornendo quindi le migliori premesse per i brillanti risultati da esse conseguiti. Grazie alla sua puntuale ed efficace azione ha contribuito in modo significativo ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano». — Mostar, 29 luglio-8 dicembre 1997.

98A9535

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 novembre 1998

Dollaro USA	1645,16
ECU	1939,81
Marco tedesco	989,27
Franco francese	295,04
Lira sterlina	2724,38
Fiorino olandese	877,42
Franco belga	47,957
Peseta spagnola	11,636
Corona danese	260,18
Lira irlandese	2461,16
Dracma greca	5,875
Escudo portoghese	9,647
Dollaro canadese	1080,28
Yen giapponese	14,293
Franco svizzero	1211,46
Scellino austriaco	140,61
Corona norvegese	222,68
Corona svedese	209,98
Marco finlandese	325,26
Dollaro australiano	1030,69

98A9638

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clorexidina Bergamon - 5000 ml»

Estratto decreto n. 378 del 31 luglio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «Clorexin soluzione 5%», con variazione della denominazione in CLOREXIDINA BERGAMON, nella confezione soluzione flacone 5000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15767 e aventi le caratteristiche di cui al decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Bergamon S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via di Cancelliera, 60, Ariccia (Roma), codice fiscale 04545381008.

A.I.C. n. 033757028 (in base 10), 1065V4 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l., Rovigo; Laboratorios Casen Fleet S.A., Autovia De Logrono km 13,300 Utebo - Zaragoza (Spagna); Farmec laboratorio farmaceutico, Settimo di Pescantina (Verona).

Composizione: principio attivo: Clorexidina digluconato.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993, classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a),* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/1992.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clorexidina Bergamon - 1000 ml»

Estratto decreto n. 379 del 31 luglio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «Clorexin soluzione 5%», con variazione della denominazione in CLOREXIDINA BERGAMON, nella confezione soluzione flacone 1000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15767 e aventi le caratteristiche di cui al decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Bergamon S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via di Cancelliera, 60, Ariccia (Roma), codice fiscale 04545381008.

A.I.C. n. 033757016 (in base 10), 1065US (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l., Rovigo; Laboratorios Casen Fleet S.A., Autovia De Logrono km 13,300 Utebo - Zaragoza (Spagna); Farmec laboratorio farmaceutico, Settimo di Pescantina (Verona).

Composizione: principio attivo: Clorexidina digluconato.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993, classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a),* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/1992.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Boma»

Estratto decreto n. 430 del 25 settembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BOMA, nella confezione flacone da 25 compresse orosolubili precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9559 e aventi le caratteristiche di cui al decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Giovanni Ogna e Figli S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Zara, 23 Milano, codice fiscale 00881820153.

A.I.C. n. 034125017 (in base 10), 10KF6T (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Giovanni Ogna & Figli S.p.a., Muggiò (Milano).

Composizione: principio attivo: Borace; benzocaina.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993, classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale ad esclusivo uso del medico odontoiatra. Vietata la vendita al pubblico, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 539/1992.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Emaftol»

Estratto decreto n. 431 del 25 settembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «Emaftol dentale», con variazione della denominazione in EMAFTOL, nella confezione soluzione per mucosa orale flacone 15 g, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9558 e aventi le caratteristiche di cui al decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Giovanni Ogna e Figli S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Zara, 23 Milano, codice fiscale 00881820153.

A.I.C. n. 034138014 (in base 10), 10KTWY (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Giovanni Ogna & Figli S.p.a., Muggiò (Milano).

Composizione: principio attivo: Policresulene.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993, classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale ad esclusivo uso del medico odontoiatra. Vietata la vendita al pubblico, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 539/1992.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sangen»

Estratto decreto n. 433 del 25 settembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «Due scudi», con variazione della denominazione in SANGEN, nella confezione collirio flacone 10 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15968 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Boots Healthcare Marco Viti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Tarantelli, 13/15, Mozzate (Como), codice fiscale 06325010152.

A.I.C. n. 033906049 (in base 10), 10BRD1 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Montefarmaco S.p.a., Pero (Milano).

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993, classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a),* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/1992.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ridiodent»

Estratto decreto n. 462 del 12 ottobre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «Rid'jon collutorio», con variazione della denominazione in RIDIODENT, nella confezione concentrato per collutorio, flacone 130 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11649 e aventi le caratteristiche di cui al decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Giovanni Ogna e Figli S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Zara 23, Milano, codice fiscale 00881820153.

A.I.C. n. 029635012 (in base 10), 0W8DG4 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Giovanni Ogna & Figli S.p.a., Muggiò (Milano).

Composizione: principio attivo: Sodio fluoruro: Cetilpiridinio cluroro; borace.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993, classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a),* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/1992.

Le società titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovranno comunicare al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presenle decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alle società interessate titolari dell'A.I.C.

98A9548-98A9547-98A9545-98A9544-98A9543-98A9554

Revoca della registrazione dei presidi medico-chirurgici «Bradophen 100» e «Collare antizecche per cani»

Con il decreto n. 805/R.P.242/D29 del 28 ottobre 1998, è stata revocata, su rinuncia, la registrazione dei sottoindicati presidi medico chirurgici:

BRADOPHEN 100, registrazione n. 15.529;

COLLARE ANTIZECCHE PER CANI, registrazione n. 10.539.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Novartis Animal Health S.p.a. (già Ciba Geigy S.p.a. e Sandoz Agro S.p.a.).

98A9578

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biolon»

Con il decreto n. 805/R.M.26/D240 del 29 ottobre 1998, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

BIOLON:

siringa monouso 1 ml, A.I.C. n. 029470010;

siringa monouso 0,5 ml, A.I.C. n. 029470022.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta S.I.F.I. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

È consentito lo smaltimento delle scorte già distribuite ad ospedali e case di cura prima del 14 giugno 1998.

98A9579

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata «Bianco Vergine Valdichiana» in «Valdichiana» e modifica del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda e l'annesso schema di disciplinare di produzione presentati dal Consorzio tutela Bianco Vergine Valdichiana;

Visto il parere espresso dalla regione Toscana sulla domanda sopra citata;

Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda predetta, tenutasi nel comune di Arezzo il giorno 23 aprile 1998, con la partecipazione di enti, organizzazioni, società ed aziende vitivinicole;

Ha deliberato

di accogliere la domanda sopra citata proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il testo del disciplinare di produzione come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di modifica della denominazione di origine controllata «Bianco Vergine Valdichiana» in «Valdichiana» e modifica del relativo disciplinare di produzione.

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Valdichiana» è riservata ai vini bianco o bianco vergine, chardonnay, grechetto, spumante, frizzante, rosso, rosato, sangiovese, vin santo, vin santo riserva che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Valdichiana» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

«Bianco» o «Bianco vergine»:

Trebbiano toscano min. 20%;

Chardonnay, Pinot bianco, Grechetto, Pinot grigio, da soli o congiuntamente, fino all'80%,

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni non aromatici a bacca bianca, rispettivamente raccomandati e/o autorizzati per le provincie di Arezzo e Siena fino ad un massimo del 15%;

Chardonnay:

Chardonnay minimo 85%;

altri vitigni non aromatici a bacca bianca rispettivamente raccomandati e/o autorizzati per le provincie di Arezzo e Siena fino ad un massimo del 15%;

Grechetto:

Grechetto minimo 85%;

altri vitigni a bacca bianca non aromatici, rispettivamente raccomandati e/o autorizzati per le provincie di Arezzo e Siena fino ad un massimo del 15%;

Rosso e Rosato:

Sangiovese minimo 50%;

Cabernet, Merlot, Sirah da soli o congiuntamente massimo 50%,

possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni non aromatici, rispettivamente raccomandati e/o autorizzati per le provincie di Arezzo e Siena fino ad un massimo del 15%;

Sangiovese:

Sangiovese minimo 85%;

altri vitigni a bacca rossi non aromatici, rispettivamente raccomandati e/o autorizzati per le provincie di Arezzo e Siena fino ad un massimo del 15%;

Vin Santo e Vin Santo Riserva:

Trebbiano Toscano e Malvasia Bianca da soli o congiuntamente minimo 50%;

altri vitigni a bacca bianca rispettivamente raccomandati e/o autorizzati per le provincie di Arezzo e Siena fino ad un massimo del 50%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Valdichiana» devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in parte il territorio amministrativo dei comuni di Arezzo, Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano, Lucignano, Marciano, Monte San Savino e Civitella in Val di Chiana in provincia di Arezzo e Sinalunga, Torrita di Siena, Chiusi, Montepulciano in provincia di Siena.

Tale zona è così delimitata:

in prossimità di Arezzo, in località La Mossa, al km 145 della strada statale n. 71, ha inizio la delimitazione del territorio dei vini «Valdichiana». Da questo punto procede verso sud seguendo la suddetta statale e, dopo aver superato la confluenza (quota 281) con la strada statale n. 75 per le località Olmo, Pieve a Quarto, Policiano, raggiunge Rigutino. Da Rigutino, verso nord-est, segue la strada per Pieve di Rigutino, quindi attraverso una mulattiera, passa per podere Rigutinelli, podere Sartiano, podere La Torre, quindi verso Villa Rada, quote 480, 526, poggio Sorbino, quote 430, 365 (Il Castello), giunge a Cozzano. Da Cozzano prosegue attraverso una rotabile prima ed una carreggiabile poi verso Villa Apparita, quota 470 e Mammi. Da Mammi la linea di delimitazione prosegue attraverso una mulattiera fino a Villa Ranco, da dove attraverso una rotabile, passa per il Ceriolo, quota 534 e si immette in una mulattiera che conduce a Santa Margherita.

Da Santa Margherita (quota 295) passa per la mulattiera che conduce a colle Secco, quindi a Santa Cristina, Taragnano, Caprile, Le Capanne, La Badiola, Il Toppo e Santo Stefano. Da Santo Stefano la delimitazione si dirige verso sud e, per quota 307, raggiunge, attraverso una carreggiabile, Pieve di Chio, Petreto, quota 314, casa Materna, quota 296, quota 285 ed Orzale. Da Orzale prosegue attraverso una mulattiera per il Toppo, Pergognano, quote 299, 440, 576, 549, 581, 516, 459, 396 e 357, costeggia il fosso di Rostonchia fino a quota 309. Da qui prosegue per quota 332 e, attraverso una mulattiera, raggiunge Il Moro, villa di Pozzo, quote 501 e 523, monte Le Civitelle, quote 537, 496 e 449. Da quota 449 prosegue prima per una carrareccia e poi per una mulattiera e, passando vicino a quota 331, si immette nella carreggiabile di Quarantola e la discende fino a San Pietro. Da qui prosegue attraverso quota 382 per Cegliolo, quote 327, 386, 433 e 422, case Bocena, quote 441 e 439. I Cappuccini e quota 553. Da quota 553 si immette sulla carreggiabile che conduce per Maestà del Pianello, alla strada provinciale per Cortona.

La linea di delimitazione segue detta provinciale fino al bivio del Torreone, quindi se ne distacca e per quote 565 e 510, attraverso una carreggiabile, giunge a Teccognano, quindi per quote 359 e 438, attraverso una mulattiera, giunge a Volpaia, prosegue per la stessa mulattiera fino al mulino a vento, quindi per quote 362 e 502 giunge a Bulciana di Sotto da questo vocabolo, la delimitazione si immette nel rio del Bagno e per quota 330 giunge alla confluenza di detto rio con il fosso del Trebbio e risale per quest'ultimo fino al podere Le Bruciate, quindi per una mulattiera raggiunge Gagliana, quota 542, casa Montanare quota 518 ed incontra la strada provinciale Cortona-Umbertide, che segue fino al ponte sul torrente Esse.

Da qui si sovrappone ai confini fra la provincia di Arezzo e quella di Perugia e li segue, attraverso la località Borghetto Ferretto, fino al podere Marella. Dal podere Marella segue il confine provinciale fra Siena e Perugia, in direzione sud-ovest, fino all'incrocio del confine suddetto con la strada che da Castiglion del Lago conduce ad Acquaviva, segue questa strada in direzione del podere Sant'Adele e prima di raggiungere quest'ultimo, sul ponte (quota 251) che attraversa il canale maestro della Chiana, si sovrappone alla sponda destra di questo fino alla località La Casetta (quota 250) di qui piega verso sud-ovest lungo la scarpata della Colmatella fino a raggiungere, a quota 251, la strada interpoderale della Colmata del Lago II che segue verso sud sino ad incrociare il confine comunale tra Chiusi e Montepulciano; segue quindi il limite di confine verso est sino a raggiungere il torrente Parce, risale il medesimo fino ad incrociare la strada che, in direzione nord-ovest, raggiunge il confine provinciale, in prossimità della chiesa della Madonna del Popolino.

La linea di delimitazione segue quindi il confine provinciale verso sud fino ad incrociare la strada che conduce a Porto, in prossimità del podere Passo alle Querce, quindi prosegue verso ovest, lungo la strada suddetta fino ad incontrare la ferrovia Chiusi-Siena. Segue verso nord-ovest la linea ferroviaria suddetta, passando per la stazione di Montepulciano, di Piano, fino al sottopassaggio delle Caselle (quota 267); da qui la delimitazione si riporta sulla strada che conduce da Torrita di Siena a Sinalunga, sino al ponte sul fosso Doccia (quota 268).

Da Questo punto prosegue verso est seguendo il suddetto fosso Doccia fino alla confluenza di questi con il torrente Foenna, quindi segue il torrente Foenna sino al ponte Nero (quota 257) sulla provinciale Bettolle-Torrita di Siena, proseguendo per detta provinciale verso nord, fino a Case Nuove, passando per Bettolle e casa Marchi. Da Case Nuove raggiunge la stazione di Foiano, passando per la strada che tocca la quota 253, seguendo poi la ferrovia fino a Porti (quota 258). Prosegue per la strada comunale, raggiunge la stazione di Monte San Savino e, seguendo la ferrovia, si arriva al bivio con la strada che da Civitella porta ad Alberoro (quota 284). Da quota 284, seguendo sempre la stessa strada si passa per Doma, Cagiolo, Madonna di Mercatale, Malfiano, casa Lota, podere Gratene fino a Colmo sulla strada statale n. 69, Arezzo-Montevarchi. La linea di delimitazione segue la strada statale n. 69, passa per Indicatore e, da qui, si sposta sulla provinciale per Chiani, San Giuliano, ponte alla Nave, quote 246 e 250, Le Fosse e casa Bagnaia, fino a raggiungere il km 145 della strada statale n. 71, punto di partenza della delimitazione.

All'interno di tale delimitazione viene esclusa dalla zona di produzione l'area delimitata come appresso: a nord, partendo dal podere La Fornace in prossimità del canale maestro della Chiana, la linea di delimitazione discende verso sud lungo la strada che, passando per c.lo idraulico (quota 245), e podere di Montagnano, raggiunge quota 246 in prossimità del podere Viallesi. Da quota 246 prosegue verso sud fino a raggiungere rio del Basso, quindi, in direzione ovest, prende la strada verso Cesa e prima di raggiungere il centro abitato

devia verso sud lungo la strada che, incrociando il rio della Pescaia (quota 248), prosegue fino al podere del Terchio, da dove, in direzione sud-ovest, raggiunge, lungo la strada, la località Le Sei Vie in prossimità del km 12 della strada statale n. 357, e prosegue, su detta statale, in direzione sud, fino in prossimità del km 16 (quota 251). Da qui, verso est, per il rio Quaranta, raggiunge il rio della Fossetta, che discende in direzione sud, fino ad incrociare il torrente Esse (in prossimità della quota 255) e, quindi, lungo il corso d'acqua che attraversa la località Colmata, raggiunge in direzione sud-est il canale maestro della Chiana a quota 246. Da quota 246 prosegue verso sud-est lungo il canale maestro della Chiana fino al podere La Croce, quota 253, quindi verso sud-est lungo la strada che porta a Valiano e, prima di giungere a quota 260, prende la strada che, in direzione nord, passa per il podere Santa Giuseppina, proseguendo per la medesima (quote 251, 250, 253 e 251) fino in prossimità del ponte di Cignano e proseguendo sul Reglia allacciante di destra, risale verso nord fino ad arrivare a quota 252, in prossimità del Vuotabotte dello Strozzo. Prende quindi la strada che passa per quota 251, costeggia i Pratoni fino al podere Fonti, (quota 244), piega verso nord-ovest fino a raggiungere il ponte del Rondò, quindi seguendo il canale Montecchio prosegue verso nord fino a quota 244, piega verso est lungo la strada che conduce il podere Cesaroni Venanzi, e poi verso nord lungo la via che porta alla località Ginestra, passando per le quote 249, 246 e 247, questa ultima sulla strada per Manciano. Prosegue quindi verso ovest e prima di raggiungere il canale maestro piega verso nord, lungo la via di mezzo, passando per le quote 243, 244, 245 e 244.

Da quota 244 la linea di delimitazione prosegue in direzione nord attraverso le quote 243 e 245 e, lungo la strada che costeggia il podere Selva ed il podere Giannini, prosegue, fino a quota 243. Superata la quota 243, raggiunge, seguendo la strada, il canale maestro della Chiana, che attraversa all'altezza del podere La Fornace per ricongiungersi al punto di inizio della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Valdichiana» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità e di pregio.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della iscrizione all'Albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 unicamente i vigneti di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni situati ad una altitudine non superiore ai 600 metri s.l.m., sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareomarnosi, da scisti argillosi e da sabbia. Per i tipi rossi sono iscrivibili unicamente i terreni collinari. Sono da considerarsi inadatti, e non possono essere iscritti nel predetto albo, i vigneti situati in terreni umidi di fondovalle.

I sesti di impianto, che per i nuovi impianti e reimpianti dovranno prevedere almeno 3.300 ceppi per ettaro, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a valorizzare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Valdichiana» non deve essere superiore per ettaro di coltura specializzata a tonnellate 11 per le uve rosse e a tonnellate 12 per le uve bianche.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro della coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La regione Toscana annualmente prima della vendemmia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni professionali di categoria e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura, può fissare una produzione massima per ettaro avente diritto alla denominazione di origine controllata inferiore a quella stabilita dal presente disciplinare di produzione, dandone comunicazione al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdichiana» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5% per il Bianco o Bianco Vergine, Chardonnay e Grechetto, del 10% per il Rosso, Rosato e Sangiovese, dell'11% per i tipi Vin Santo.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona delimitata al precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo della provincie di Arezzo e Siena.

Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'Albo della denominazione di origine controllata «Valdichiana» Bianco o Bianco Vergine possono essere destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Valdichiana» Vin Santo qualora i produttori interessati optino per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve fatta alla competente Camera di commercio.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%, per le tipologie Bianco o Bianco Vergine, Chardonnay, Grechetto, Rosso, Rosato e Sangiovese.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa dei tipi Vin Santo finito al terzo anno di invecchiamento riferita all'uva fresca deve essere massimo del 35%.

Nella vinificazione, che deve avvenire come d'uso, sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le eventuali operazioni di arricchimento sono consentite a norma di legge.

Per la produzione delle tipologie Vin Santo il metodo di vinificazione prevede quanto segue: l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento e può essere ammostata non prima del 1º dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.

L'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei, fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26% è ammessa una parziale disidratazione delle uve con mezzi meccanici.

La fermentazione e la maturazione devono avvenire in recipienti di legno di capacità massima di 500 litri per un periodo di almeno 2 anni.

L'immissione al consumo della tipologia «Vin Santo» non può avvenire prima del 1º novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

L'immissione al consumo della menzione «riserva» non può avvenire prima del 1º novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve.

I vini a denominazione di origine controllata «Valdichiana» non possono essere immessi al consumo prima del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve con eccezione delle tipologie Vin Santo.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Valdichiana» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Bianco» o «Bianco Vergine»:

colore: paglierino, anche con riflessi verdognoli;

profumo: neutro, caratteristico, ricco di delicato e gradevole profumo;

sapore: asciutto, anche con lieve retrogusto di mandorla amara;

zuccheri massimo: 8 g/l:

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 14 g/l.

La tipologia spumante, oltre a rispettare le normative vigenti in materia, dovrà avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo dell'11% vol.

È prevista inoltre l'estensione della denominazione di origine controllata anche al vino frizzante naturale il quale dovrà avere le identiche caratteristiche del vino bianco tranquillo con l'aggiunta al sapore della dizione: o leggermente amabile;

Chardonnay:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, morbido;
zuccheri: massimo: 8 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 14 g/l;

Grechetto:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, sapido;
zuccheri massimo: 8 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 14 g/l;

Sangiovese:

colore: rosso rubino brillante con tendenza al granato;
profumo: vinoso, fruttato, fragrante;
sapore: sapido, vivo, armonico;
zuccheri massimo: 8 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 19 g/l;

Rosso:

colore: rosso rubino brillante, con tendenza al granato in fase di invecchiamento;
profumo: vinoso, fruttato, fragrante, fresco di beva se giovane;
sapore: sapido, vivo, armonico, fresco di beva se giovane;
zuccheri massimo: 8 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 19 g/l;

Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;
profumo: vinoso, fresco, fragrante;
sapore: armonico, fresco di beva;
zuccheri massimo: 8 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
zuccheri massimo: 8 per mille;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco minimo: 16 g/l;

Vin Santo e Vin Santo riserva:

colore: dal paglierino, all'ambrato, al bruno;
profumo: etereo, caldo, caratteristico;
sapore: armonico, vellutato dal secco all'amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol:
per la tipologia secco massimo 3% vol. da svolgere;
per la tipologia amabile mininio 3,10% vol. da svolgere;
acidità totale minima: 4,50 g/l per la tipologia secco, 5,00 g/l per la tipologia amabile;
estratto secco netto minimo: 22 g/l.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Valdichiana» e vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992.

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria per i recipienti fino a cinque litri, ad esclusione della tipologia spumante.

Il vino a denominazione di origine controllata «Valdichiana», tipologie Vin Santo deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiore a litri 0,750 con tappo di sughero.

98A9580

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.